




COMUNE DI SCICLI

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)



Settore 6 Corpo di Polizia Municipale

—

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 62 DEL 24/07/2025

Oggetto: Art. 194, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267. Riconoscimento debito fuori bilancio a seguito sentenza n. 1334/2025 resa dal Giudice di Pace di Modica nella causa civile R.G. n. 382/2024 e notificata al Comune di Scicli con prot. 24560 del 11/07/2025

Premesso che:

- Con ricorso depositato presso l' Ufficio del Giudice di Pace di Modica la signora Drago Elena, rappresentata e difesa dall' Avv. Vincenzo Basile del foro di Ragusa contestava il verbale n. 76232 del 23/02/2024, elevato dagli agenti della Polizia Locale di Scicli Isp.ri Ciavorella Maria Grazie e Iacono Giuseppina, per violazione dell'art. 145 del C.d.S., per aver omesso di dare la precedenza al motociclo targato RG53757 circolante su Viale I Maggio.

La parte attrice eccepiva una violazione di legge per carenza di elementi utili alla corretta individuazione del fatto, in particolare: la data, l'ora ed il riferimento al sinistro stradale occorso, con conseguente nullità insanabile del verbale, facendo altresì rilevare che il ricorrente godeva della precedenza di cortesia e che il motociclo stava superando la fila di veicoli fermi per consentire la sua immissione nel Viale I Maggio, contestando agli accertatori un eccesso di potere per rilevazione errata della realtà.

Il Comune di Scicli, costituito in giudizio, chiedeva il rigetto della domanda attorea, osservando che:

- il verbale reca data, ora e località della contestazione, avvenuta, per forza di cose, qualche ora dopo il sinistro stradale e, inoltre, non vi è alcuna norma che imponga di fare menzione del sinistro nella contestazione di violazioni di norme di comportamento del C.d.S.;

- il veicolo della ricorrente all'atto del sinistro si trovava ancora in piena area di intersezione, per cui era ancora soggetta all'obbligo di dare precedenza a tutti i veicoli, a prescindere dal fatto che la corrente di traffico alla sua sinistra si fosse fermata per condergli la precedenza di cortesia.

Il Giudice di Pace di Modica ha accolto il ricorso e condannato il Comune di Scicli al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 443,00 di cui € 43,00 per spese vive, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA

Vista la nota acquisita agli atti di questo Ente in data 24/07/2025 al n. 26145 con cui l'avv. Laura Ficili, collaboratrice dello studio dell' avv. Basile Vincenzo e coprocuratrice nella causa, ha inviato il dettaglio di fattura per un totale di € 523,48 così determinate:

- onorario	€ 400,00
- rimborso forfettario	€ 60,00
- Cassa avvocati (4%)	€ 18,48
-Imposta di bollo	€ 2,00
-Spese	€ 43,00

Totale **€ 523,48**

Tenuto conto che la Corte dei Conti - sezione regionale di controllo per la Liguria – con deliberazione n. 77/2019 ha affermato che “ ... il decreto di liquidazione per le prestazioni di un CTU rientra nella nozione sostanziale di **sentenze definitive** agli effetti dell'art. 194, comma 1, lett.a) del D. Lgs. 267/2000;

Consideratato che:

- la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i

singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi;

- la Corte dei Conti – sezione regionale di controllo per l' Emilia Romagna, con deliberazione n. 11/2006 ha precisato che il riconoscimento del debito, con la procedura prevista dall'art. 194 del TUEL, è un adempimento obbligatorio e non può essere lasciato alla valutazione degli amministratori o dei funzionari;

- nel caso della sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio Comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio esercita una mera funzione ricognitiva, non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito (Corte Sicilia- Sez. riunite in sede consultiva delibera n. 2/2005 del 23.02.2005);

- la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per se già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio in fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario (Corte dei Conti – sez. di controllo – Friuli Venezia Giulia- delibera n. 6/2005);

Dato atto che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

- della certezza, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'ente;

- della liquidità, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato;

- della esigibilità;

Rilevato che:

- il decreto di liquidazione di che trattasi, rientra tra le ipotesi di debito fuori bilancio previste dall'art. 194, comma 1, lett. a) del D. lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità;

Verificato che ricorrono i presupposti di cui all'art. 194, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000, per procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio, al fine di regolarizzare la posizione debitoria dell'Ente e di scongiurare azioni legali di recupero forzato del credito, quale certo, liquido ed esigibile per le sole spese di giudizio liquidate dal giudice con sentenza n. 304/2023 resa nel procedimento R.G. n. 683/2023;

Ritenuto pertanto, di dover procedere il più tempestivamente possibile, ai sensi del succitato art. 194, comma 1, lett. a) del TUEL al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio rinveniente dal suddetto decreto di liquidazione del Giudice;

Acquisita la relazione del funzionario di vigilanza, delegato dal Sindaco a rappresentare l' Ente innanzi al Giudice di Pace, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale (all. 1);

Dato atto che sulla presente proposta deve essere acquisito il parere del Collegio dei Revisori ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), punto 6) del D. Lgs. 267/2000;

Dato atto che la proposta di deliberazione consiliare deve essere trasmessa all'Organo di Revisione e alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della Legge 289/2002;

Visti i pareri tecnico e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Visto lo statuto dell' Ente;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000, Testo Unico Enti Locali;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;

PROPONE

Per i motivi espressi in narrativa, qui da intendersi integralmente richiamati e trascritti:

1) Di riconoscere ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) la legittimità del debito fuori bilancio di € 523,48, a favore della ricorrente sig.ra Drago Elena così determinato:

- onorario	€ 400,00
- rimborso forfettario	€ 60,00
- Cassa avvocati (4%)	€ 18,48
-Imposta di bollo	€ 2,00
-Spese	€ 43,00
Totale	€ 523,48

2) Di dare atto che l'importo complessivo di € 523,48 trova copertura finanziaria alla alla Missione 03, Programma 01, Titolo 1, Macroaggregato 03, cap. 30 del bilancio 2025/2027, annualità 2025, approvato con

delibera di C.C. n. 109 del 20/12/2024;

3) Di dare atto che il provvedimento di impegno spesa e conseguente liquidazione, per l'importo di cui al punto 1) trattandosi di mera attività gestionale è rimessa alla competenza dei responsabili degli uffici, nel rispetto delle rispettive competenze ordinamentali;

4) Di allegare al presente provvedimento, quale parte integrate e sostanziale:

- la relazione del funzionario di vigilanza dott. Giovanni Guccione, delegato dal Sindaco a rappresentare il Comune di Scicli nel giudizio innanzi al Giudice di Pace (all. 1);

- nota prot. 24560 del 11/07/2025 con cui l'avv. Vincenzo Basile ha notificato a questo Ente la sentenza n. 1334/2025 (all. B);

5) Di dare atto dell'assenza di conflitto di interessi anche potenziali, in merito all'adozione del presente provvedimento da parte dei soggetti di cui all'art. 6 bis della Legge 241/90 come introdotto dall'art. 1, comma 41, della Legge n. 190 del 06/11/2012 e che il presente atto è conforme alle norme regolamentari vigenti, con particolare riferimento a quelle per la trasparenza e la prevenzione della corruzione;

6) di disporre che il servizio finanziario trasmetta il presente atto al Collegio dei Revisori ed alla Sezione Regionale della Procura della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23, comma 5, della Legge 289/2002;

7) di dichiarare l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/1991, stante la necessità di effettuare la liquidazione delle somme in oggetto nel più breve tempo possibile.

Il Comandante
dott.ssa Maria Rosa Portelli